

Roma, 24 marzo 2026

Circolare n. 73/2026

Oggetto: Autotrasporto – Codice della Strada – RC Auto – Derghe agli obblighi assicurativi per i veicoli – Legge annuale sulle PMI – Legge 11.3.2026, n.34, su G.U. n.68 del 23.3.2026.

In attuazione dell'art.18 della legge n.180/2011 (recante *norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese*) e per la prima volta dopo 14 anni dalla sua entrata in vigore, nella primavera del 2025 il Governo ha presentato il disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

L'obiettivo di tale provvedimento, recentemente approvato e ora pubblicato sulla gazzetta ufficiale come indicato in oggetto, è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle PMI, di ridurre i relativi oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa anche nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, con l'art.9 del provvedimento (che entrerà in vigore dal prossimo 7 aprile) è stato introdotto il comma 1-bis all'art.122-bis del DLGS n.209/2005 (*Codice della Assicurazioni private*) che prevede una nuova deroga all'obbligo di assicurazione obbligatoria RC auto per:

- i carrelli elevatori (cd *muletti*, definiti quali veicoli destinati alla movimentazione di cose dall'art.58 c.2 lett. c del DLGS n.285/1992 – *Codice della Strada*) non immatricolati quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
- i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria.

Peraltro, è possibile beneficiare di tale deroga a condizione che i suddetti mezzi siano coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Tale intervento si è reso necessario a seguito di un'incertezza applicativa scaturita dalle disposizioni del suddetto DLGS n.184/2023 che, come è noto, nel recepire la Direttiva UE n.2118/2021 aveva introdotto specifiche modifiche al DLGS n.209/2005, tra cui in particolare:

- la nuova definizione di veicolo nella quale rientrano tutti i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h ovvero un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h, nonché i rimorchi destinati ad essere utilizzati con i suddetti veicoli e a prescindere che siano agganciati o meno ai veicoli stessi (art.1 c.1 lett. rrr del DLGS n.209/2005);

- l'estensione dell'obbligo assicurativo per i veicoli che rientrano nella relativa nuova definizione indipendentemente dal luogo in cui si trovino e dal fatto che siano o meno in movimento, rendendo pertanto obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione anche per i veicoli stazionanti in aree private, per quelli non destinati alla circolazione su strada ovvero per quelli utilizzati in aree con accesso soggetto a restrizioni (c.1-bis e 1-ter dell'art.122 del DLGS n.209/2005).

Restano quindi soggetti all'obbligo di assicurazione RC auto i muletti immatricolati anche se usati solo in ambito privato e tutti i veicoli che, per modalità di impiego, siano destinati anche occasionalmente a circolare in aree aperte al pubblico.

Si segnala inoltre che, al fine di chiarire meglio il perimetro di applicazione dell'obbligatorietà dell'assicurazione, un nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del DLGS n.184/2023 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a dicembre 2025 e ha ricevuto i pareri delle commissioni parlamentari a febbraio scorso (si resta quindi in attesa dell'approvazione definitiva del CdM e della successiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale): nello schema di tale decreto è stata prevista in particolare l'introduzione di una ulteriore specificazione della deroga all'obbligo assicurativo per i veicoli non idonei all'uso, includendo il caso dei veicoli privi di parti essenziali che li rendano, in maniera stabile, inadatti per l'utilizzo.

Tenuto conto del DLGS n.184/2023, del provvedimento in oggetto e del decreto correttivo in corso di emanazione, emerge purtroppo un approccio disorganico incapace di coniugare la tutela della sicurezza con l'esigenza di certezza e sostenibilità per le imprese e restano irrisolte la questione per alcune fattispecie.

Si fa pertanto riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[17/2024](#)
Allegato uno
Gr/gr*

G.U. n.68 del 23.3.2026

LEGGE 11 marzo 2026, n. 34

Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 9

Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».

***** OMISSIS *****

FINE TESTO